



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.18/000005-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (R13 ED R5) E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI (D15) PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO, NEL COMUNE DI ALBA.

PROPONENTE: TECNOEDIL LAVORI S.C. A R.L., VIA VIVARO N. 2, 12051 - ALBA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.06.2018 con prot. n. 41773, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sig. Claudio Pontiglione, in qualità di legale rappresentante della Tecnoedil Lavori s.c. a r.l., con sede legale in Via Vivaro n. 2 ad Alba;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 08 giugno 2018 al 23 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 43216 del 08.06.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 bis dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 47247 del 21.06.2018 l' **ASL CN2**, ha ritenuto di esprimere le seguenti osservazioni:
*"Dalla lettura della Relazione si evidenzia che la stessa ditta andrà a realizzare un impianto di trattamento rifiuti inerti non pericolosi (R13 ed R5) e deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15) prima delle operazioni di smaltimento, nel proprio sito lavorativo già esistente.
Premesso che questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si riserva di esprimersi, per quanto di competenza, nelle successive fasi tecnico-procedurali di progetto preliminare e/o definitivo e che, comunque, sono da ritenersi escluse le valutazioni circa qualunque opera edilizia da realizzarsi.
Considerato che le infrastrutture della ditta sono già presenti sul territorio, nella zona industriale e produttiva del Comune di Alba, si precisa che la ditta, essendo compresa nell'elenco delle industrie insalubri --- DM Ministero Sanità 5 settembre 1994, art. 216 del TULLS, allegato, Parte I. Industrie di prima classe, B) - Prodotti e Materiali - n. 100 e 101 (Rifiuti) --- dovrà predisporre adeguate cautele per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, gli scoli di acque,*

e lo smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi che possano riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica (art. 217 TULLS)."

- con nota prot. ric. n. 54632 del 19.07.2018 la **Città di Alba**, ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 12 luglio 2018 con la quale è stato formalizzato il parere dello scrivente comune come segue:

" (...) La Giunta (...) delibera di esprimere, per quanto di competenza del Comune di Alba, parere favorevole in merito al progetto, presentato dalla ditta Tecnoedil Lavori S.c.a.r.l., per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti inerti non pericolosi e deposito preliminare di rifiuti pericolosi in Strada Tagliata (F.14 - part. 300 e 321), derivanti dalla propria attività di gestione-manutenzione di reti di acquedotti pubblici;"

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

- **dal punto di vista tecnico**

Il progetto consiste nella realizzazione di un deposito di rifiuti costituito da un sito di deposito preliminare di rifiuti pericolosi prima dell'avvio allo smaltimento e da un impianto di recupero inerti all'interno di un'area esistente che ospita un magazzino del proponente che, come attività principale, svolge la gestione - manutenzione di reti di acquedotti pubblici.

Per quanto riguarda la porzione d'impianto dedicata alla messa in riserva e recupero di rifiuti inerti NON pericolosi conseguenti ai vari lavori di scavo, sarebbero depositati su un'area esterna di circa 950 mq di cui 150 mq adibiti a zona di conferimento/scarico, 500 mq a zona di messa in riserva e recupero e 300 mq a zona di stoccaggio dei materiali trattati. All'interno della zona di messa in riserva verrà periodicamente posizionata ed attivata (almeno una volta all'anno) una unità mobile di frantumazione per le operazioni di macinazione, vagliatura e separazione di eventuali frazioni metalliche, dotata di nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri. Il quantitativo annuo per cui sarà richiesta l'autorizzazione sarà di 2.500 tonnellate con una capacità istantanea di stoccaggio di 550 tonnellate.

La zona dedicata al deposito preliminare di rifiuti pericolosi, contenenti amianto (parti di vecchie tubazioni di risulta da interventi di manutenzione con parziali sostituzioni) è prevista per una superficie di circa 20 mq all'interno di capannone industriale con possibilità di accesso ai soli addetti incaricati, formati e dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. Il quantitativo trattato è di 2 tonnellate/anno.

- **dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

La Ditta dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'ex art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.a L.R. 23/2016.

- **dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

Rifiuti

I rifiuti NON pericolosi oggetto dell'istanza sono costituiti da misti da costruzione e demolizione (presumibilmente pavimentazioni stradali miste a terre e rocce) che sarebbero depositate sul piazzale esterno di circa 950 mq, con pavimentazione in inerte naturale, non impermeabilizzato. Alla fase di deposito seguiranno le operazioni di recupero R5 e R13 (selezione e frantumazione) per la produzione di materie prime secondarie (MPS).

I rifiuti PERICOLOSI oggetto dell'istanza sono costituiti invece da materiali in fibrocemento amianto derivanti dalla manutenzione di reti acquedottistiche; per quanto dichiarato non si tratteranno rifiuti contenenti amianto in matrice friabile. Il deposito avverrà in un locale di circa 20 mq all'interno del capannone; il quantitativo non è particolarmente significativo (2 tonnellate/anno). I rifiuti pericolosi in questione giungeranno presso il sito di deposito già imballati ed etichettati ai sensi delle norme vigenti in materia di rifiuti e di amianto; il deposito è finalizzato ad accumulare un po' di rifiuti in modo da razionalizzare i conferimenti.

Relativamente ai rifiuti contenenti amianto (170605*) nell'impianto verranno esclusivamente condotte operazioni di deposito preliminare (D15) propedeutiche a successive operazioni di smaltimento (da D1 a D14) in altri impianti.

Emissioni

Durante la fase di esercizio dell'impianto, l'interazione con la componente *aria* sarà fondamentalmente legata ai seguenti aspetti:

- entrata ed uscita dal sito degli automezzi per la presa/consegna del materiale trattato dalla piattaforma (traffico stimato invariato);
- operazioni meccaniche di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica del materiale con appositi macchinari mobili (frantumatore).

Per la stima delle emissioni prodotte, il proponente ha applicato un modello di calcolo emissivo; per mitigare tali emissioni la Ditta metterà in atto i seguenti accorgimenti:

- Riduzione della velocità dei mezzi all'interno del sito. Questa misura è consigliata sia all'interno dell'AP-42 che nel BREF (paragrafo 4.4.6.12) relativo alle emissioni da stoccaggi (emissions from storage).
- Trattamento delle vie di accesso e del piazzale consistenti nel bagnamento (wet suppression).
- Per le operazioni di macinazione e vagliatura si adotteranno basse velocità di rotazione del frantumatore in modo tale da ridurre al minimo la produzione di polveri.
- Inoltre, per minimizzare l'emissione di polveri il macchinario frantumatore è dotato di impianto di abbattimento (nebulizzatore). Tale macchinario verrà noleggiato periodicamente in funzione dei quantitativi di rifiuto da trattare e comunque almeno una volta l'anno.

Acque superficiali e sotterranee

Il proponente dichiara che l'intero impianto possa essere considerato a rischio nullo in quanto non esiste la possibilità che il deflusso delle acque meteoriche possa essere contaminato da inquinanti.

In analogia con tutti gli impianti simili, si ritiene comunque che dovrà essere presentato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, contestualmente all'istanza di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La soggiacenza dell'acquifero libero presenta un valore medio che si attesta intorno ai 5-6 metri.

Per quanto concerne la falda freatica l'intervento in oggetto:

- comporta rischi piuttosto contenuti dal punto di vista di potenziali inquinamenti grazie ai controlli (Test di Cessione) che vengono periodicamente effettuati sui materiali utilizzati per la realizzazione del piazzale e successivamente sui materiali accantonati e lavorati nell'impianto;
- non comporta modificazioni del campo di flusso della falda;
- per quanto riguarda i rifiuti pericolosi questi vengono depositati in un capannone coperto dotato di pavimentazione in calcestruzzo e quindi non si possono verificare in alcun modo interferenze con le acque sotterranee.

Rumore

Dall'analisi della relazione tecnica di impatto acustico redatta dallo studio dell'ing. Federico BURZIO - giugno 2018, si rilevano le seguenti osservazioni:

- sono stati individuati due recettori identificandoli opportunamente in planimetria e corredandoli con la rispettiva classe imposta dalla zonizzazione acustica prevista dal Comune di Alba.
- La Ditta ipotizza di utilizzare come schermo acustico per i recettori il cumulo di macerie in lavorazione che può variare di volta in volta.
- Dalle misure eseguite ed in base ai calcoli effettuati dal tecnico, risulterebbero rispettati i limiti di immissione assoluti.

Nel prendere atto di quanto portato a valutazione da parte del proponente riguardo il progetto in esame, si ritiene comunque non ci siano sufficienti garanzie circa il rispetto della normativa in merito al rumore ambientale in quanto, come peraltro ribadito nella relazione, non vi è certezza del risultato a causa della possibile variazione dei cumuli in lavorazione.

Suolo, Vegetazione e paesaggio

Il magazzino coperto nel suo complesso si estende per una superficie di circa 750 mq ed i piazzali esterni per circa 6.000 mq.

Per quanto riguarda la porzione d'impianto dedicata alla messa in riserva e recupero di macerie da costruzione e demolizione (950 mq circa), si possono distinguere tre diverse zone:

- Zona di conferimento (150 mq circa). In tale area si provvederà all'accettazione del carico in ingresso;

- Zona di messa in riserva e recupero (500 mq circa);
- Zona di stoccaggio delle materie prime secondarie (300 mq circa).

La pavimentazione è in ghiaia compattata.

In considerazione delle caratteristiche non pericolose dei rifiuti conferiti, il proponente non ritiene di dover realizzare una copertura del materiale depositato.

In data 1° agosto 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 57930 del 2.08.2018 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia di cui alla nota prot. n. 57544 del 31.07.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate ai seguenti punti da a) a d) - che qui si richiamano integralmente - in quanto:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- la realizzazione di un deposito di rifiuti non pericolosi (R13 e R5) e di un deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15), all'interno di un'area produttiva già esistente, considerate le misure di mitigazione proposte dal proponente, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- gli eventuali approfondimenti tecnici potranno essere adeguatamente affrontati in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ric. n. 47247 del 21.06.2018 dell' **ASL CN2** e la nota prot. ric. n. 54632 del 19.07.2018 della **Città di Alba**, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 1° agosto 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.06.2018 con prot. n. 41773, da parte del sig. Claudio Pontiglione, in qualità di legale

rappresentante della Tecnoedil Lavori s.c. a r.l., con sede legale in Via Vivaro n. 2 ad Alba, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, per le motivazioni espresse in premessa, ha evidenziato che l'intervento in oggetto, trattandosi della realizzazione di un deposito di rifiuti non pericolosi (R13 e R5) e di un deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D15) all'interno di un'area produttiva già esistente e considerate le misure di mitigazione proposte dal proponente, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, finalizzate ad ottimizzare il progetto dal punto di vista ambientale e da ritenersi vincolanti ai fini dell'istanza dell'Autorizzazione ai sensi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario:

- a) dovrà essere predisposto il Piano di prevenzione e gestione dell'acqua meteorica di prima pioggia, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/Re del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) la ditta dovrà trasmettere la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004, oppure trasmettere copia dell'autorizzazione in deroga ai valori limiti, rilasciata dal Comune di Alba ai sensi della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012, per l'attività di frantumazione rifiuti;
- c) al fine di limitare la propagazione del rumore verso i due recettori identificati nello Studio, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche ad impianto avviato (con i mezzi d'opera in movimento nel piazzale nelle condizioni più sfavorevoli) che dimostri il rispetto dei limiti acustici. In diverso caso, dovranno essere previsti e realizzati sistemi di abbattimento di comprovata efficacia;
- d) lungo la recinzione perimetrale dell'impianto, se non già presente, dovrà essere prevista la piantumazione di una barriera verde, ai fini mitigativi nei confronti dei recettori presenti in area ristretta.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

